



Ministero della Salute

**Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Ufficio 2**

**LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE PRESSO LE AZIENDE DEL
SETTORE ALIMENTARE DELLA PRODUZIONE DI
“GERMOGLI E SEMI DI GERMOGLI”**

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente linea guida intende fornire indicazioni per la conduzione di verifiche ispettive nell'ambito del controllo ufficiale per la valutazione di aziende di produzione di germogli e semi di germogli comprese le attività di trasporto dal punto di raccolta nell'azienda di produzione primaria e da qui allo stabilimento per le successive operazioni di manipolazione, confezionamento e magazzinaggio, intese come operazioni associate alla produzione primaria di germogli e semi.

Lo scopo delle linee guida è quello di garantire che i controlli ufficiali siano condotti in modo tale da verificare che l'operatore del settore alimentare (OSA) possa produrre germogli e semi di germogli, garantendo attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, la sanità del prodotto a tutela della salute del consumatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legislazione generale in materia di germogli

- regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (legislazione alimentare generale);
- regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- regolamento (CE) n.2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano
- regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
- regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

Legislazione specifica in materia di germogli

- regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli;
- regolamento (UE) n. 209/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda i criteri microbiologici applicabili ai germogli e le norme di campionamento per le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame;
- regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli;
- regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli, modificato dal regolamento (UE) n. 704/2014 della Commissione relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli.
- regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE

RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI

Prima di avviare la produzione di germogli, i produttori devono acquisire il riconoscimento dello stabilimento di produzione da parte delle autorità nazionali: gli stabilimenti devono essere riconosciuti infatti ai sensi del regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione.

Gli stabilimenti dei produttori di semi per germogli devono essere invece registrati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento CE 852/2004

I requisiti degli stabilimenti che producono germogli e semi per germogli sono stabiliti dal regolamento. CE 852/2004 e dall'Allegato del Reg (UE) n. 210/2013

IMPORTAZIONE DI SEMI E GERMOGLI

L'OSA che importa i semi o i germogli deve rispettare l'obbligo del riconoscimento del proprio stabilimento e per ogni partita deve conservare il certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine, per un lasso di tempo sufficiente perché si possa ragionevolmente presumere che i germogli siano stati consumati non siano più in commercio.

Il regolamento (UE) 208/2013, all'articolo 4, prevede specificamente la rintracciabilità per i semi e i germogli importati. In tal caso, le spedizioni di partite di germogli e semi destinati alla loro produzione

dovranno essere sempre accompagnate dal certificato di importazione, conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 211/2013 e smi

Nella documentazione di accompagnamento delle partite e nella etichettatura ci deve essere obbligatoriamente la descrizione dei semi o dei germogli compresa l'indicazione tassonomica, il volume o la quantità di semi forniti, l'indirizzo dell'operatore da cui i semi sono stati spediti, l'indirizzo dello spedite, l'indirizzo dell'operatore destinatario dei beni, il riferimento per individuare la partita e la data di spedizione.

Tutti gli operatori del settore alimentare che trattano semi importati destinati alla produzione di germogli devono fornire copie del certificato a tutti gli operatori ai quali i semi vengono spediti, fino al momento in cui tali semi pervengono al produttore dei germogli.

Qualora i semi destinati alla produzione di germogli siano confezionati e venduti al dettaglio anche questi devono essere accompagnati da copia del certificato.

REQUISITI NORMATIVI

Ai fini del riconoscimento di un produttore di germogli, l'autorità competente deve verificare che l'operatore rispetti l'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e l'allegato del regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione.

L'OSA che produce germogli deve adottare misure di controllo delle contaminazioni microbiologiche e chimiche derivanti

- dall'aria,
- dal suolo,
- dall'acqua,
- dai fertilizzanti,
- dai prodotti fitosanitari e dai biocidi,
- dalle modalità di immagazzinamento,
- dalla modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti.

La progettazione e lo schema degli stabilimenti devono consentire l'effettiva applicazione delle buone prassi in materia di igiene alimentare, compresa la prevenzione delle contaminazioni tra e durante le operazioni.

Le superfici ambientali non a contatto (pavimenti, pareti, soffitti ecc.) e quelle a contatto con l'alimento, comprese quelle dei macchinari e delle attrezzature, nelle aree di manipolazione degli alimenti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e da disinfettare;

Deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua calda e fredda; si devono prevedere adeguate attrezzature per le operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di erogazione di acqua potabile e deve essere mantenuto pulito nonché disinfettato;

Tutte le attrezzature con le quali semi e germogli vengono in contatto devono essere costruite in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione, devono essere di materiali adeguati a tale scopo e devono essere mantenute in perfetto ordine, in perfetto stato di funzionamento e in condizioni tali da consentirne un'efficace pulizia e la disinfezione.

La produzione di germogli deve avvenire all'interno di edifici completamente chiusi.